

STATUTO DI S.A.BA.R. S.p.A.
Approvato il 26/06/2017

TITOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art.1) Denominazione.

E' costituita una società per azioni denominata "S.A.BA.R. S.p.a.".

Art.2) Sede sociale.

La società ha sede legale in Novellara (RE).

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è necessaria la decisione dell'assemblea dei soci.

Art.3) Durata della società.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art.4) Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'attività di esecuzione di servizi diretti e/o indiretti di trasporto in conto proprio, smaltimento, stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti; eventuali attività di servizi di trasporto in c/terzi verranno svolte indirettamente avvalendosi di soggetti terzi abilitati.

Essa potrà, altresì, svolgere le seguenti altre attività:

- ideazione, progettazione, realizzazione diretta o tramite terzi, gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili, al servizio di immobili o strutture di proprietà nella disponibilità a qualunque titolo o di proprietà totale o parziale dei soci e di terzi;
- approvvigionamento e cessione di energia;
- servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa nei settori energetico e ambientale;
- commercializzazione di materiali vari derivanti dall'attività e materiali affini;
- produzione, lavorazione e vendita di cippato ad uso biocombustibile o usi diversi, compost, fertilizzanti e ammendanti per l'agricoltura, altri derivati organici e combustibili a Biomassa in genere;
- la produzione ed il commercio di prodotti agricoli e forestali, di legname e suoi derivati, di prodotti per l'alimentazione umana e animale;
- il commercio ed il noleggio, di macchinari e di attrezzature per l'ambiente, l'agricoltura e l'edilizia;
- svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ed in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:

I) attività agricola, diretta alla coltivazione di terreni, alla coltivazione in serre, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e alla alienazione dei prodotti agricoli, nonché delle attività connesse, così come stabilito dall'articolo 2135 c.c., sia attraverso la gestione del proprio patrimonio aziendale e/o tramite la locazione di aziende di terzi;

II) l'acquisto e la vendita di prodotti ed ogni tipo di attrezzatura da e per l'agricoltura.

Essa potrà inoltre, in ottemperanza all'oggetto sociale:

- a) compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta opportuna al fine di meglio impegnare le proprie risorse;
- b) acquistare, permutare, costruire, ricostruire, ampliare, prendere e concedere in locazione anche finanziaria od in affitto od in comodato od in uso, in concessione, condurre, gestire, vendere terreni, fabbricati ed altri beni immobili;
- c) acquistare, permutare, costruire, noleggiare, prendere e concedere in affitto, in comodato, in uso, vendere beni mobili;

d) acquistare e cedere crediti di qualsiasi natura, cedere mutui, sovvenzioni, fideiussioni e prestiti;
e) costituire o partecipare a Enti e/o società a capitale pubblico e/o a capitale misto, pubblico e privato, per la gestione di attività connesse o accessorie ai servizi sopraindicati";

Titolo II – Capitale sociale

Articolo 5) Domicilio

Per i rapporti con la società, il domicilio dei soci è quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 6) Capitale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 1.936.100,25 (unmilionenovecentotrentaseimilacento/25) ed è diviso in numero 37.485 azioni, del valore nominale di euro 51,65 ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Le azioni sono nominative e conferiscono eguali diritti ai loro possessori. Ogni azione è indivisibile; il suo possesso implica accettazione del presente statuto.

I soci non potranno svolgere direttamente e/o indirettamente attività in concorrenza con la società, fatto salvo il consenso dell'assemblea dei soci con una maggioranza pari, almeno, ai due terzi del capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

In tutti i casi di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il diritto di opzione esercitabile in proporzione alla quota di capitale posseduto alla data della deliberazione di aumento del capitale.

Articolo 7) Circolazione delle azioni

Le azioni potranno essere concesse in pegno o sottoposte a vincoli a favore di terzi con il consenso di una maggioranza pari almeno ai due terzi del Capitale Sociale.

Le azioni sono trasferibili a norma dell'art. 2355 e nel rispetto del diritto di prelazione di cui in appresso.

Il socio che intende vendere, o comunque alienare le azioni di sua proprietà, dovrà comunicare all'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata A.R., il suo intendimento, notificando il prezzo o la contropartita e tutte le altre condizioni del trasferimento.

Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, o l'Amministratore Unico, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà a sua volta, sempre mediante lettera raccomandata A.R., invitare i soci iscritti nel libro dei soci ad esercitare il diritto di prelazione entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Decorso tale termine senza che nessun socio abbia esercitato tale diritto mediante apposita dichiarazione scritta inviata alla società, le azioni potranno essere liberamente trasferite dal socio intenzionato ad alienarle.

Qualora, nei novanta giorni concessi ai soci, soltanto alcuni esercitino il diritto di prelazione, il diritto rinunciato dagli altri può essere esercitato, pro quota, dai primi entro i successivi 90 (novanta) giorni.

L'assemblea, con la maggioranza di cui sopra, potrà negare il proprio consenso qualora il soggetto proposto come acquirente eserciti in proprio o per il tramite di società controllanti, controllate o collegate, attività in concorrenza con quella della società.

In alternativa agli adempimenti sopra richiesti, con l'autorizzazione di tutti i soci e del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, ogni socio potrà trasferire liberamente per atto tra vivi tutto o parte delle proprie azioni nel rispetto, s'intende, delle condizioni di cui sopra.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia effettuato senza l'osservanza di quanto fin qui prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Nell'ambito della nozione di "trasferimento", s'intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso od a titolo gratuito. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno facoltà di acquistare le azioni in trasferimento,

esercitando la prelazione e versando, in un termine non superiore a diciotto mesi, un corrispettivo quantificato secondo i criteri di cui al successivo articolo 8 comma sette.";

Articolo 8) Recesso del socio

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- f) l'introduzione, la modifica e la soppressione di clausole compromissorie;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
- h) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e, se nominato, del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione,

prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate; le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art.2357, terzo comma, del Codice Civile. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art.2445, secondo, terzo e quarto comma, del Codice Civile.

Articolo 9) Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art.2497-bis, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 10) Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, o versamenti in conto capitale, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano ovvero, in difetto delle prescritte condizioni, escludono la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Titolo III – Assemblee

Articolo 11) Poteri dell'assemblea dei soci

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina, la revoca e la determinazione del numero degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. l'autorizzazione agli atti di amministrazione di cui all'articolo 19 comma due del presente statuto, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti;
- g. la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

Sono invece di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 12) Convocazioni assembleari

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società, o anche altrove, purché in Italia, in Europa o negli Stati Uniti d'America.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere

convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'Ordine del Giorno;
- le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.

L'assemblea deve essere convocata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea e precisamente:

(i) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci;

(ii) oppure mediante fax munito del rapporto di ricezione inviato nel luogo e presso il numero di utenza fax indicato nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, sempre con le modalità previste al comma precedente.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli interventi potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13) Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno ai due terzi del capitale sociale.

Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea straordinaria, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, delibera col voto favorevole dei soci che rappresentino almeno ai due terzi del capitale sociale.

Tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Nel computo del quorum costitutivo si considera il capitale sociale rappresentato da azioni per le

quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Articolo 14) Diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 15) Deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, soci o non soci e, comunque, nel rispetto dell'art.2372 del Codice Civile.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o di sue controllate.

Articolo 16) Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o dal vicepresidente o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se necessita, uno o più scrutatori, anche non soci. Nel caso di verbalizzazione a cura del notaio, non occorre l'assistenza del segretario.

Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Inoltre, il presidente dell'assemblea regola i lavori assembleari stabilendo l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'Ordine del Giorno.

Articolo 17) Verbalizzazione della delibera

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione entro i termini di legge e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare: la data dell'assemblea; l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti l'Ordine del Giorno.

Articolo 18) Impugnazione delle deliberazioni invalide

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto, con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Titolo IV – Amministrazione

Articolo 19) Organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni, ordinarie e straordinarie, necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea, per le seguenti operazioni:

- a) cessione o affitto di azienda o di ramo d'azienda;
- b) l'acquisto, la vendita, la permuta e il conferimento di beni immobili;
- c) l'acquisizione di partecipazioni in altre società, nei casi di cui al secondo comma dell'art 2361

del codice civile;

d) ogni decisione riguardante l'espansione territoriale delle attività previste nell'oggetto sociale.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;

b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza, sancito dall'art.2390 del Codice Civile, salvo approvazione da parte dell'assemblea, che dovrà avvenire con le maggioranze previste dall'assemblea straordinaria.

Articolo 20) Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori

La società è amministrata da un Amministratore Unico o, per ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, anche non soci, aventi i requisiti previsti dall'art.2382 del codice civile

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina ed alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

La nomina dei membri dell'organo di amministrazione avviene nel rispetto dei criteri legislativi stabiliti sulla parità di genere.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, e comunque non oltre tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, cessa l'intero consiglio di amministrazione; l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 21) Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un vicepresidente, che lo sostituisca esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Al Vicepresidente non viene riconosciuto compenso aggiuntivo.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ovvero il vicepresidente, convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'Ordine del Giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'Ordine del Giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio nomina un segretario, eventualmente anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 22) Delega dei poteri gestori

Il Consiglio d'Amministrazione può conferire deleghe gestionali ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Possono essere altresì nominati dall'organo amministrativo direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 23) Delibere del consiglio d'amministrazione

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o anche da uno solo dei Consiglieri d'Amministrazione.

E' possibile organizzare la riunione del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi

verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente agli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità non prevale il voto del Presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il Consiglio d'Amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti l'organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano fra i presenti.

Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Articolo 24) Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e al vicepresidente o ai vicepresidenti.

Spetta altresì ai consiglieri nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio.

Articolo 25) Compatibilità e compensi degli amministratori

Qualora gli amministratori dovessero prestare la propria opera o lavoro inserendosi nell'organizzazione tecnica od organizzativa della società, potrà venire instaurato coi medesimi un normale rapporto di lavoro con quanto ad esso inerente dal punto di vista disciplinare, retributivo e previdenziale.

Ai membri del Consiglio d'Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro ufficio, eventuali compensi fissi e/o variabili, se e in quanto determinati dall'assemblea ordinaria dei soci.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea per l'intero organo amministrativo.

Titolo V– Controllo di legittimità e revisione legale

Articolo 26) Organo di controllo

L'organo di controllo può essere composto da un sindaco unico effettivo ed un sindaco supplente oppure da un collegio sindacale di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, nominati e funzionanti ai sensi della normativa prevista in materia di società per azioni.

L'organo di controllo ha in ogni caso i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile.

La revisione dei conti non può essere affidata all'organo di controllo sopra descritto.

Con decisione dei soci viene nominato un revisore legale al quale spettano le funzioni previste dalla legge per tale organo.

Il revisore dei conti ha i doveri e i poteri stabiliti dalle norme di Legge in materia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo di controllo.

Titolo VI – Obbligazioni

Articolo 27) Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

La competenza per l'emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni spetta all'assemblea straordinaria dei soci, che deve deliberare con le modalità di cui all'articolo 2410 del Codice Civile.

I titolari di obbligazioni possono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le norme dell'art.2415 del Codice Civile."

Titolo VII – Bilancio ed utili

Articolo 28) Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Titolo VIII – Scioglimento e liquidazione

Articolo 29) Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 del Codice Civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater del Codice Civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea straordinaria, se del caso appositamente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Titolo IX – Clausola compromissoria

Articolo 30) Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse da

amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dall'Ordine dei dottori commercialisti della Provincia dove la società ha la sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta, presentata dalla parte più diligente.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto e deciderà anche sulla ripartizione delle spese.

L'arbitrato si svolgerà presso la Camera Arbitrale istituita dalla Camera di Commercio I.A.A. della Provincia ove la società ha la sede legale, secondo il Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura arbitrale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

L'introduzione e la soppressione nello statuto di una clausola compromissoria comporta, per i soci assenti o dissenzienti, il diritto di recesso, da esercitare entro i novanta giorni successivi.

Titolo X – Disposizione finale

Articolo 31) Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile.